

## *Ordinanza Commissariale 9 giugno 1958 che concede la legittimazione di occupazioni di terreni di uso civico*

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma:

Letta la relazione dell'istruttore-perito di ufficio agr. Castellani, redatta in data 27 dicembre 1956, con la quale è stata proposta la legittimazione, a favore di Sabatini Vincenzo, Giulio e Adrio, dell'occupazione di un appezzamento di terra di uso civico dell'Università Agraria di Tarquinia (prov. di Viterbo), sito in contrada «Selvaccia», posseduto dai medesimi, censito nel vecchio cessato catasto pontificio del Comune di Tarquinia alla Sezione XVII con i mappali 15, 16, 17, 18, 19, 137/ parte, corrispondenti al nuovo vigente catasto al foglio 22 con le particelle 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, l'ella superficie complessiva di ettari 20.68.80, confinante col fosso detto di Cazzanello, proprietà Nardi Maria, Mariani Benedetto e Dottorini;

Ritenuto che dalla relazione peritale risulta:

- a) che la occupazione costituita sul terreno di cui sopra rimonta ad oltre un decennio;
- b) che sul terreno stesso sono state apportate sostanziali e permanenti migliorie, consistenti in piantagioni di numerosi alberi da frutto, impianto di vigna a filari e di oliveto, costruzione di pozzo e casa colonica con stalla ed accessori in muratura, ed altro;
- c) che l'appezzamento occupato non interrompe la continuità dei restanti terreni demaniali;

Ritenuto che il canone proposto dal perito è stato determinato con esatti criteri di stima, ai sensi dell'art. 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Ritenuto che la stessa relazione peritale è stata regolarmente depositata e pubblicata ai sensi dell'art. 30, in relazione agli artt. 15 e 16 del Regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332;

Vista l'istanza in data 20 febbraio 1958 con la quale i predetti Sabatini Vincenzo, Giulio e Adrio chiedono la legittimazione dell'appezzamento di cui sopra;

Ritenuto che ricorrono tutte le condizioni di legge per concedere la legittimazione richiesta;

Ritenuto che le spese peritali, nonché quelle del presente decreto e successive vanno poste a carico dei sigg. Sabatini anzidetti;

Sentita l'Università Agraria di Tarquinia, la quale ha dichiarato di rimettersi al Commissario, come da esposto in data 22 febbraio 1958;

Visti gli artt. 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e 29, 30, 31 e 33 del Regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332;

### *DECRETA*

1) E' legittimata, a favore di Sabatini Vincenzo, nato il 9 agosto 1883 a Tarquinia ed ivi domiciliato; di Sabatini Giulio, nato il 18 marzo 1914, a Tarquinia ed ivi domiciliato; di Sabatini Adrio, nato il 28 aprile 1928 in Tarquinia ed ivi domiciliato, la occupazione del terreno demaniale dell'Università Agraria di Tarquinia, distinto al nuovo vigente catasto di Tarquinia al foglio 22 con le particelle 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, della superficie complessiva di ettari 20.68.80, sito in contrada «Selvaccia», mediante la imposizione del canone annuo di natura enfiteutica di L. 240.608, da pagarsi alla predetta Università Agraria. Tale appezzamento confina col fosso detto del Cazzanello, proprietà Nardi Maria, Mariani Benedetto e Dottorini.

2) L'imposta fondiaria, da stabilirsi dal competente Ufficio, passa a carico degli occupatori Sabatini Vincenzo, Giulio e Adrio.

3) Le spese peritali e quelle del presente decreto e successive, sono a carico dei predetti Sabatini.

4) In caso di affrancazione del canone, il capitale corrispondente sarà investito in titoli del debito pubblico intestati all'Università Agraria di Tarquinia, con vincolo a favore del Ministero dell'agricoltura e foreste, ai sensi dell'art. 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Salva l'approvazione del Capo dello Stato.

Roma, 9 giugno 1958

Il Commissario aggiunto: L. ALBANESE

Il Segretario: M. CORSI

*Il soprascritto provvedimento è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 agosto 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1958 al registro n. 14, foglio 333. Registrato a Roma il 12 novembre 1958 al n. 3190, vol. 28.*